



Allegato A alla Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 53 del 02.04.2012

Provincia di Prato

*Regolamento per la gestione
faunistico venatoria
degli ungulati*

Indice

| | |
|--|---------|
| TITOLO 1 | |
| Principi generali | |
| Art. 1 – Finalità | Pag. 4 |
| Art. 2 - Piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati | Pag. 4 |
| TITOLO 2 | |
| Gestione faunistico venatoria del capriolo | |
| Art. 3 - Esercizio della caccia di selezione | Pag. 5 |
| Art. 4 - Modalità di caccia | Pag. 5 |
| Art. 5 - Compiti della Provincia | Pag. 5 |
| Art. 6 - Distretti di gestione e assegnazione dei cacciatori | Pag. 5 |
| Art. 7 - Responsabili di distretto | Pag. 6 |
| Art. 8 - Aree e zone di pertinenza | Pag. 6 |
| Art. 9 – Censimenti | Pag. 6 |
| Art. 10 - Piani di prelievo | Pag. 7 |
| Art. 11 - Classi di prelievo | Pag. 7 |
| Art. 12 - Abbattimenti sanitari | Pag. 8 |
| Art. 13 - Norme per l'effettuazione dei prelievi | Pag. 8 |
| Art. 14 - Valutazione di capi abbattuti | Pag. 8 |
| Art. 15 - Sanzioni disciplinari | Pag. 8 |
| TITOLO 3 | |
| Gestione faunistico venatoria del cinghiale | |
| Art. 16 - Esercizio della caccia al cinghiale | Pag. 9 |
| Art. 17 - Caccia al cinghiale nelle zone vocate | Pag. 10 |
| Art. 18 - Caccia al cinghiale nelle zone non vocate | Pag. 10 |
| Art. 19 - Prescrizioni per la caccia al cinghiale | Pag. 10 |
| Art. 20 – Sanzioni disciplinari | Pag. 10 |
| TITOLO 4 | |
| Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico | |
| Art. 21 - Comprensorio geografico di applicazione del regolamento | Pag. 11 |
| Art. 22 - Suddivisione dell'Area Cervo Appennino Tosco-Emiliano ai fini gestionali | Pag. 11 |
| Art. 23 - Distretti di gestione | Pag. 11 |
| Art. 24 - Tempi di prelievo | Pag. 11 |
| Art. 25 - Modalità di prelievo | Pag. 12 |
| Art. 26 - Accesso ai prelievi | Pag. 12 |
| Art. 27 - Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori | Pag. 12 |
| Art. 28 - Assemblee annuali | Pag. 13 |
| Art. 29- Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori | Pag. 13 |
| Art. 30 - Modalità di comunicazione delle uscite e cartografia del distretto | Pag. 13 |
| Art. 31 - Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunistico-Venatori | Pag. 14 |
| Art. 32 - Autorizzazione al prelievo | Pag. 14 |
| Art. 33 - Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento | Pag. 14 |
| Art. 34 - Quote economiche di accesso ai prelievi | Pag. 15 |
| Art. 35 - Accompagnatori | Pag. 15 |
| Art. 36 - Sanzioni disciplinari | Pag. 15 |

| | |
|--|---------|
| Art. 37 - Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria | Pag. 16 |
| Art. 38 - Classi di età e di prelievo | Pag. 16 |

TITOLO 5

Gestione faunistico venatoria del daino

| | |
|---|---------|
| Art. 39- Comprensori | Pag. 17 |
| Art. 40 - Censimenti | Pag. 17 |
| Art. 41 - Classi di età | Pag. 17 |
| Art. 42 - Soggetti autorizzati al prelievo | Pag. 17 |
| Art. 43 - Assegnazione dei capi in abbattimento | Pag. 17 |
| Art. 44 - Modalità | Pag. 18 |
| Art. 45 - Valutazione di capi abbattuti | Pag. 18 |
| Art. 46 - Sanzioni disciplinari | Pag. 18 |

TITOLO 6

Recupero dei capi feriti

| | |
|---|---------|
| Art. 47 - Attività di recupero dei capi feriti con l'utilizzo del cane da traccia | Pag. 18 |
|---|---------|

TITOLO 7

Norme finali

| | |
|--|---------|
| Art. 48 - Violazioni al presente regolamento | Pag. 19 |
| Art. 49 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti | Pag. 19 |

TITOLO 1

Principi generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è relativo alle modalità tecniche ed operative per la gestione faunistico venatoria degli ungulati nel territorio provinciale in riferimento alle specie capriolo, daino, cervo appenninico e cinghiale.
2. Nelle aree vocate saranno adottate tipologie d'intervento che tendano alla conservazione delle popolazioni in condizioni quanto più simili a quelle naturali ed all'attenuazione dei problemi d'impatto da queste eventualmente generate sulle attività agro-silvo-pastorali, con l'obiettivo del raggiungimento delle densità obiettivo definite dalla Provincia in attuazione dell'art. 28 bis della L.R. 3/94.
3. Nelle aree non vocate la gestione tenderà invece alla riduzione progressiva delle densità attraverso la gestione non conservativa delle specie, con l'obiettivo del raggiungimento delle densità obiettivo definite dalla Provincia in attuazione dell'art. 28 bis della L.R. 3/94.

Art. 2 – Piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati

1. La Provincia approva, annualmente, il piano di gestione e prelievo degli ungulati, ai sensi dell'art. 28 bis comma 3 della L.R. 3/94, sulla base dei dati pervenuti dall'ATC e dai responsabili degli istituti faunistico venatori presenti sul territorio.
2. Oltre ai compiti in materia di gestione faunistico venatoria già attribuiti all'ATC dal Regolamento Regionale, la Provincia richiede annualmente entro il 15 maggio, i seguenti dati:
 - a) proposta operativa per la realizzazione dei piani di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 all'interno degli istituti faunistici in divieto di caccia tramite i cacciatori iscritti nel Registro Provinciale per la caccia di selezione;
 - b) proposta, per ogni distretto, di un eventuale contributo a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano dell'anno precedente o dal mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
 - c) proposta di un eventuale contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione di cervidi e bovidi per la realizzazione degli interventi relativi al piano di gestione e proposta della destinazione di tale contributi.
3. I contributi di cui ai punti b) e c) predetti sono introitati dall'ATC e sono utilizzati per le rispettive finalità indicate. Qualora i contributi raccolti con la finalità di risarcimento danni non fossero utilizzati per mancanza dei danni stessi, dovranno essere utilizzati per la realizzazione di miglioramenti ambientali sul territorio.

TITOLO 2

Gestione faunistico venatoria del capriolo

Art. 3 - Esercizio della caccia di selezione

1. La caccia di selezione al capriolo, può essere svolta da cacciatori abilitati dalla Provincia di Prato e da altre Province toscane, che risultino iscritti nel Registro Provinciale per la caccia di selezione.

I cacciatori abilitati in altre regioni possono richiedere, ai fini dell'iscrizione al Registro Provinciale per la caccia di selezione, l'equipollenza del titolo posseduto.

Art. 4 - Modalità di caccia

1. Le modalità di svolgimento della gestione faunistica e venatoria del capriolo avvengono tramite la caccia di selezione, che può essere svolta singolarmente ed unicamente nelle forme dell'aspetto (su altana od altro punto di appostamento a terra) e della cerca, con l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina) previste all'art. 100 comma 5 del Regolamento di attuazione della L.R.3/94 approvato con D.P.G.R. n. 33/R/2011 (di seguito Regolamento Regionale), munite obbligatoriamente di ottica di puntamento.

Per l'esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l'uso dell'arco, di potenza non inferiore a 50 libbre. Il cacciatore che intenda esercitare la caccia con l'arco, deve presentare alla Provincia ed in copia all'ATC una certificazione sottoscritta da un istruttore della Federazione Italiana Arceri di tiro in Campagna (FIARC), attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il "Compound" e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato di 4 centri su 5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non superiore a 20 centimetri. Durante la caccia di selezione non possono essere detenuti contemporaneamente l'arma da fuoco e l'arco.

2. I cacciatori di selezione sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Calendario Venatorio Regionale così come integrato dalla Provincia in riferimento al proprio territorio.

3. La cerca nei distretti della Provincia può essere esercitata solo da cacciatori che abbiano effettuato negli ultimi due anni la caccia di selezione nel medesimo distretto. L'uso del cane è vietato, salvo i casi di recupero di capi feriti effettuati, con l'ausilio del cane da traccia, da soggetti appositamente autorizzati dalla Provincia.

Art. 5 - Compiti della Provincia

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento Regionale, sentito il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4, provvede a delimitare le aree vocate per il capriolo.

2. La Provincia approva, con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, il piano annuale di gestione e prelievo del capriolo.

Art. 6 - Distretti di gestione e assegnazione dei cacciatori

1. La gestione faunistico-venatoria del capriolo è attuata a livello territoriale attraverso unità di gestione denominate distretti, che complessivamente si estendono su tutta la superficie occupata dalla specie suddetta.

2. L'iscrizione dei cacciatori abilitati a ciascun distretto è richiesta dai cacciatori stessi, al Comitato di Gestione dell'A.T.C. entro il 10 gennaio di ogni anno o entro diverso termine stabilito dall'A.T.C.

3. Parimenti entro la stessa data può essere richiesto all'A.T.C. il cambiamento del distretto da parte di cacciatori di selezione già iscritti in altro distretto. Tale cambiamento può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato continuativamente la caccia di selezione per un periodo non inferiore a 5 anni nel medesimo distretto.

4. Spetta all'A.T.C. definire annualmente la perimetrazione dei distretti e l'assegnazione agli stessi distretti di un numero idoneo di cacciatori di selezione utilizzando i criteri per la determinazione della saturazione contenuti nel Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) vigente.
5. I cacciatori possono iscriversi ad un solo distretto.

Art. 7 - Responsabili di distretto

1. Per ciascun distretto l'ATC individua un responsabile.
2. Il responsabile di ogni distretto, dietro indicazioni fornite dal personale tecnico dell'A.T.C., avrà il compito di coordinare i cacciatori iscritti per l'esecuzione dei censimenti e delle altre operazioni di gestione del distretto.

Art. 8 - Aree e zone di pertinenza

1. I cacciatori assegnatari di capi in abbattimento iscritti al distretto si accordano tra loro ogni anno, entro il 15 giugno, per la scelta di una zona denominata "area di pertinenza" con dimensioni massime di 100 ettari e delimitata cartograficamente dall'A.T.C., nella quale eseguire il prelievo.
2. Per l'assegnazione delle aree di pertinenza, nei casi in cui non si trovi il suddetto accordo, possono essere formate graduatorie degli iscritti al distretto a cura del responsabile e secondo indicazioni fornite dall'A.T.C., che possano tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - anzianità d'iscrizione al distretto;
 - percentuale di prelievo rispetto al totale assegnato l'anno precedente;
 - infrazioni alle norme vigenti sulla caccia di selezione od al presente atto;
 - errori d'abbattimento nell'anno precedente;
 - partecipazione alle operazioni di gestione su capriolo.
3. Entro la zona di pertinenza, una volta assegnata, ogni cacciatore che non possa esercitare la caccia nella forma della "cerca" indicherà altresì un massimo di tre punti d'appostamento o altane d'abbattimento dai quali esercitare la caccia.
4. Ogni anno i responsabili dei distretti forniranno all'A.T.C., almeno un mese prima dell'inizio degli abbattimenti, l'elenco dei cacciatori assegnatari di ciascuna area di pertinenza del proprio distretto, secondo la cartografia fornita dagli A.T.C. e l'indicazione della forma di caccia di ciascun cacciatore.
5. Nella cartografia di cui al punto precedente, in doppia copia, in scala 1:10.000, di ciascuna area di pertinenza saranno indicati con la maggior precisione possibile ed in modo reso comprensibile da apposita legenda, i punti d'appostamento o altane di abbattimento, contrassegnati con lettere. Le carte delle zone di pertinenza, dovranno riportare in calce la firma del cacciatore assegnatario (o dei cacciatori assegnatari nei casi di cogestione di due zone di pertinenza da parte di più cacciatori). L'A.T.C. entro 20 giorni prima dell'inizio degli abbattimenti avrà cura di mettere a disposizione del corpo di Polizia Provinciale di Prato le informazioni circa la perimetrazione dei distretti, la suddivisione delle aree di pertinenza e tutte le necessarie informazioni utili allo svolgimento dei controlli dell'attività svolta dai cacciatori di selezione autorizzati al prelievo.
6. L'A.T.C. potrà, anche su proposta del responsabile di distretto, prima dell'inizio di ogni stagione venatoria, apportare modifiche alla delimitazione delle zone di pertinenza, in funzione di motivate ragioni connesse con le esigenze di distribuzione del prelievo e dell'inserimento di nuovi cacciatori.

Art. 9 - Censimenti

1. I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del capriolo.

2. L'A.T.C., su indicazioni tecniche della Provincia, stabilisce annualmente le modalità di censimento e di registrazione dei capi censiti e concorda con i responsabili le date e gli orari dei rilievi in ciascun distretto. Ciascun cacciatore, per avere diritto alla ripartizione del Piano di Prelievo nel proprio distretto, deve eseguire con la massima diligenza un numero di uscite minimo per ciascuna metodologia, stabilito annualmente dall'A.T.C.. I responsabili provvedono ad avvertire tempestivamente tutti i cacciatori iscritti al proprio distretto, anche mediante apposite assemblee.

3. I dati di censimento richiesti dall'ATC devono essere consegnati al medesimo nei tempi da questo stabiliti, pena la non predisposizione del piano di prelievo per il distretto.

Art. 10 - Piani di prelievo

1. Per ciascun distretto, sulla base dei risultati dei censimenti e delle elaborazioni su di essi compiute, l'A.T.C. fornirà ai responsabili il Piano di Prelievo approvato dalla Provincia, contenente le indicazioni quantitative e qualitative dei capi da abbattere.

2. Per l'assegnazione dei capi, il responsabile, d'intesa con i cacciatori iscritti riuniti in apposita assemblea, terrà conto anche dei seguenti parametri:

- rotazione negli anni delle classi di età e del sesso;

- opzione per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 1 lett. d);

- distribuzione omogenea sul territorio del distretto delle diverse classi in abbattimento, con particolare riferimento ai maschi adulti di capriolo; in particolare dovrà essere quanto possibile evitata l'assegnazione di più di un maschio adulto di capriolo per anno nella stessa zona di pertinenza.

3. Nel caso in cui i capi a disposizione siano inferiori agli iscritti al distretto l'assegnazione potrà avvenire, qualora non sia raggiunto un accordo all'unanimità tra i cacciatori iscritti al distretto, sulla base di una graduatoria di merito stabilita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C..

4. L'elenco dei capi assegnati per cacciatore dovrà essere trasmesso, a cura del responsabile, all'A.T.C. che provvederà a metterlo a disposizione dell'Ufficio Caccia e della Polizia Provinciale nei modi concordati.

5. La mancata comunicazione dei dati (e delle cartografie) di cui sopra comporta la sospensione del piano di prelievo del distretto; il ritardo (oltre il decimo giorno della data prevista) comporta invece la sospensione sino ad un mese dall'inizio degli abbattimenti nel distretto.

6. Al completamento del 50% del piano di prelievo od a metà del periodo di prelievo potranno essere riassegnati dall'A.T.C. i capi rimanenti, tra gli iscritti al distretto. Dell'avvenuta riassegnazione, l'A.T.C. darà immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale.

7. L'A.T.C. dispone in ogni caso dell'assegnazione dei capi previsti in prelievo e non assegnati.

8. L'A.T.C., con proprio Regolamento potrà disciplinare formule di cogestione di più cacciatori di selezione iscritti al distretto e l'eventuale assegnazione di piani di prelievo a scalare.

Art.11 - Classi di prelievo

1. Per il capriolo si distinguono, al minimo, le seguenti classi di età.

- maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a una volta e mezzo la lunghezza delle orecchie (18 cm);

- maschio sub-adulto (giovane): maschio risultante da 1 a 2 anni dalla dentatura o comunque forcuta o puntuto con altezza del trofeo inferiore od uguale ad una volta e mezzo l'altezza delle orecchie (18 cm);

- femmina: qualsiasi femmina di età superiore ad un anno;

- piccoli: capi aventi meno di un anno di età.

Art.12 - Abbattimenti sanitari

1. Qualora il cacciatore esegua un abbattimento per motivi sanitari, trovandosi di fronte ad un maschio "parrucato" (soggetti con lesione permanente ai testicoli, quindi non riproduttivi) o a soggetti con lesioni e ferite gravi e/o permanenti o in evidente stato di denutrizione, tale capo non sarà scalato da quelli ad esso assegnati, a condizione che provveda a sottoporlo, nell'arco delle successive 24 ore, ad un agente di vigilanza volontaria nominato ai sensi della L.R. 3/94 o della L.R. 7/98, che ne verificherà l'effettiva condizione provvedendo ad annotarlo e sottoscriverlo sul tesserino di cui al successivo art. 13.

Art.13 - Norme per l'effettuazione dei prelievi

1. La Provincia rilascia annualmente, ai sensi dell'articolo 6 bis comma 1 della L.R. 20/2002, ad ogni cacciatore iscritto ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, il tesserino sul quale annotare la giornata di caccia, i capi abbattuti, il numero di contrassegno applicato al capo prelevato di cui al successivo comma 2, ed il numero di prenotazione rilasciato dal sistema di teleprenotazione in uso presso l'ATC di cui al successivo comma 4. La Provincia si avvale degli ATC per la stampa e la consegna dei tesserini annuali ai cacciatori di selezione.
2. Ad abbattimento effettuato il cacciatore, prima di rimuovere l'animale dal luogo dell'abbattimento, deve apporre su di esso l'apposito contrassegno numerato fornito dall'A.T.C.
3. In caso di supposto ferimento del capo il cacciatore dovrà attivare le procedure di recupero tramite cane da traccia secondo le modalità indicate all'art.46.
4. A fini gestionali e statistici, l'ATC utilizza per la comunicazione delle uscite e dei rientri sistemi di prenotazione informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall'ATC stesso.

Art.14 - Valutazione di capi abbattuti

1. Per ogni capo abbattuto il cacciatore dovrà compilare apposito modulo di rilievo dei dati biometrici e biologici consegnato dall'A.T.C. e trattenere i campioni biologici, le emi-mandibole ed il trofeo dei maschi da questo indicati. L'A.T.C. comunica annualmente ai responsabili la data ed il luogo di riconsegna delle schede e del materiale. Il trofeo ed entrambe le emi-mandibole dovranno essere portati in ogni caso in visione in tale occasione, debitamente scarnificati. L'A.T.C. o la Provincia si riservano la facoltà di poter prevedere la visione dei crani completi dei soggetti abbattuti e di trattenere temporaneamente il materiale raccolto, per ricerche o indagini specifiche.
2. Per casi e specie particolari, la Provincia od il Comitato di Gestione dell'A.T.C. possono disporre che lo sventramento ed il rilevamento dei dati biometrici e biologici avvenga in centri di raccolta opportunamente organizzati.
3. I trofei dovranno essere forniti, entro 6 mesi dall'avvenuto abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dalla Provincia. Su richiesta dell'A.T.C., i trofei dovranno essere montati su pannello definitivo con allegata una emi-mandibola e targhetta, predisposta dall'A.T.C., recante almeno l'età del capo abbattuto, il luogo e la data di abbattimento.

Art. 15 – Sanzioni disciplinari

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia venatoria, la Provincia, anche su segnalazione dell'A.T.C. adotta le seguenti sanzioni disciplinari:

- sospensione da 1 sino a 3 anni dall'effettuazione della caccia di selezione in seguito a:
a) abbattimento eseguito fuori del distretto o della zona di pertinenza assegnata;

- b) abbattimento eseguito fuori dei tempi e con modalità diverse di quelle indicate nel calendario venatorio provinciale o nel presente Regolamento;
 - c) mancata o gravemente ritardata comunicazione dei capi abbattuti od errore di specie;
 - d) contraffazione o consegna gravemente ritardata dei dati di censimento;
 - e) abbattimento di maschio da trofeo non assegnato;
 - sospensione da un mese fino a 2 anni nei seguenti casi:
 - f) grave ritardo od omissione della consegna delle schede di abbattimento e del materiale biologico richiesto;
 - g) mancata comunicazione dell'avvenuto ferimento di un capo od inosservanza delle disposizioni relative alla sua ricerca;
 - h) assenza ingiustificata ai censimenti;
 - sospensione da 5 giorni a due mesi nei seguenti casi.
 - i) errore di sesso o classe di età nell'abbattimento;
 - l) mancato compimento delle uscite minime necessarie fissate dall'A.T.C. per ciascuna specie e capo, senza aver abbattuto;
 - m) mancato rispetto delle indicazioni fornite dai responsabili, dal personale tecnico dell'A.T.C. o della Provincia nella esecuzione dei censimenti;
2. Per le violazioni al presente regolamento la Provincia può disporre, in funzione della gravità del fatto, la sospensione per due anni dall'attività venatoria sul capriolo con la forma della cerca.
3. Per qualunque altra inadempienza non contemplata nelle precedenti, riguardante comportamenti non conformi a quanto indicato nel presente atto od a quanto previsto dalle norme vigenti, la Provincia può disporre, in funzione della gravità del fatto, periodi di sospensione compresi tra 10 giorni e 3 anni.
4. I termini di garanzia per l'applicazione di tutti i procedimenti elencati nel presente articolo sono quelli previsti dagli artt. dal 7 al 13 della L. 241/90.
5. Le sospensioni di cui al presente articolo si intendono comminate durante i periodi della caccia di selezione al capriolo.
6. Nella predisposizione, da parte degli A.T.C., di eventuali graduatorie di merito tra gli iscritti ai distretti, ciascuna delle mancanze di cui al presente articolo può essere considerata come elemento negativo, con punteggio proporzionale alla gravità.

TITOLO 3

Gestione faunistico venatoria del cinghiale

Art. 16 - Esercizio della caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale può essere svolta secondo quanto previsto negli articoli dal 95 al 98 del Regolamento Regionale.
2. Nel calendario venatorio provinciale sono stabiliti i periodi nonché i giorni e gli orari per la caccia al cinghiale.
3. A fini gestionali e statistici, l'ATC utilizza per la comunicazione delle battute sistemi di prenotazione informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall'ATC stesso.
4. Per l'esercizio della caccia al cinghiale è altresì consentito l'uso dell'arco, con le caratteristiche previste dall'art.98 comma 12 lettera c) del D.P.G.R.n. 33/R/2011.

Art. 17 - Caccia al cinghiale nelle zone vocate

1. Nelle zone vocate la caccia al cinghiale è svolta in forma di battuta da cacciatori che devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.95 comma 1 del Regolamento Regionale ed iscritti nel Registro Provinciale per la caccia al cinghiale in battuta.
2. I cacciatori abilitati in altre regioni possono richiedere, ai fini dell'iscrizione al Registro Provinciale, l'equipollenza del titolo posseduto.

Art. 18 - Caccia al cinghiale nelle zone non vocate

1. Nelle zone non vocate la caccia al cinghiale è svolta in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone, alla cerca o all'aspetto, con o senza l'ausilio del cane, da effettuarsi tutti i giorni utili all'attività venatoria dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera D) della L.R. 3/94 mentre i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera C) della L.R. 3/94 possono esercitarla solo se non iscritti in squadre di caccia in battuta al cinghiale operanti sul territorio regionale. Tutti i cacciatori che vogliono svolgere la suddetta attività devono preventivamente iscriversi in un apposito registro tenuto dall'A.T.C. Firenze 4 previa disponibilità ad effettuare operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole mediante la realizzazione di opere passive nel territorio a caccia programmata non vocato al cinghiale.
2. L'A.T.C. FI 4 potrà autorizzare, ai fini della prevenzione dei danni alle colture, l'effettuazione di battute all'interno della zona non vocata utilizzando le squadre di caccia in battuta operanti sul territorio provinciale.

Art. 19 – Prescrizioni per la caccia al cinghiale

1. Durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, sia nel territorio vocato che in quello non vocato, sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
 - indossare indumenti ad alta visibilità (gilet o giubbotto);
 - apporre a tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento, l'apposito contrassegno fornito dall'A.T.C. Firenze 4;
 - segnalare, nel caso di effettuazione di caccia in battuta, la battuta stessa con l'apposizione di cartelli con la scritta "Attenzione battuta di caccia al cinghiale" nei punti delle principali vie di accesso all'area di intervento, con divieto di affissione con chiodi sugli alberi e con l'obbligo di rimozione dei cartelli al termine della battuta;
 - in caso di supposto ferimento del capo il cacciatore, o comunque il caposquadra, dovrà attivare le procedure di recupero tramite cane da traccia secondo le modalità indicate all'art.46.

Art. 20 – Sanzioni disciplinari

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia venatoria, la Provincia, anche su segnalazione dell'A.T.C. adotta la sanzione disciplinare consistente nella sospensione da un mese fino a 2 anni nei seguenti casi:
 - a) cacciatore che venga sorpreso a trasportare fuori dall'area di battuta o zona non vocata uno o più cinghiali sprovvisti della fascetta fornita dall'A.T.C.;
 - b) abbattimento eseguito fuori dei tempi e con modalità diverse di quelle indicate nel calendario venatorio provinciale o nel presente Regolamento;
 - c) mancata comunicazione dell'avvenuto ferimento di un capo od inosservanza delle disposizioni relative alla sua ricerca.

2. I termini di garanzia per l'applicazione di tutti i procedimenti elencati nel presente articolo sono quelli previsti dagli artt. dal 7 al 13 della L. 241/90.
3. Le sospensioni di cui al presente articolo si intendono comminate durante i periodi della caccia al cinghiale.

TITOLO 4

Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico

Art. 21 - Comprensorio geografico di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è applicato su tutto il territorio occupato stabilmente od in modo temporaneo da soggetti appartenenti alla popolazione di cervo originata dalle reintroduzioni effettuate nella attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica tosco-emiliana ricadente sul territorio provinciale di Prato nella quale risulta accertata la presenza della specie, ai sensi e in attuazione degli articoli dal 101 al 110 del Regolamento Regionale.
2. I confini del comprensorio di applicazione del presente regolamento sono definiti dal programma annuale operativo di cui all'art. 107 del Regolamento Regionale e soggetti ad aggiornamenti dell'areale di distribuzione della popolazione di cervo, quale risultante da indagini specifiche.

Art. 22 - Suddivisione dell'Area Cervo Appennino Tosco-Emiliano ai fini gestionali

1. L'Area del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano comprende al suo interno aree soggette a gestione differenziata nelle quali possono essere effettuati interventi di abbattimento o cattura attraverso specifiche procedure realizzate ai sensi della normativa vigente, interventi di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali e prelievi, nella forma di abbattimento selettivo, rientranti nella gestione faunistico venatoria della popolazione.

Art. 23 - Distretti di gestione

1. Le Aree di gestione sono suddivise in uno o più distretti di gestione del cervo individuati nel programma annuale operativo di cui all'art.107 del Regolamento Regionale.
2. I distretti rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione delle attività gestionali compresi i prelievi.
3. In ciascun distretto l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate sono curate dal Responsabile di Distretto e da uno o più Vice-Responsabili, entrambi nominati dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) su proposta dell'assemblea dei cacciatori iscritti al Distretto.
4. Fanno parte integrante del distretto anche gli istituti faunistici a gestione privata e pubblica e le aree protette che ricadono all'interno dello stesso.
5. I distretti di gestione, per una migliore pianificazione delle attività, sono divisi in zone. Le zone costituiscono l'entità elementare per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto del cervo e degli obiettivi gestionali.
6. L'ATC può suddividere i cacciatori iscritti al distretto in gruppi di gestione e stabilire le eventuali modalità di aggregazioni dei cacciatori e dei gruppi.

Art. 24 - Tempi di prelievo

1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai Calendari Venatori Regionali e Provinciali, su indicazione della Commissione Tecnica. I periodi di prelievo venatorio possono essere differenti per le diverse classi di sesso ed età.
2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i tempi, le modalità e le persone coinvolte sono autorizzati dalla Provincia.

Art. 25 - Modalità di prelievo

1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'ATC individualmente a ciascun cacciatore iscritto al distretto secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 26 e 27.
2. La Provincia può autorizzare, su richiesta dell'ATC, l'assegnazione dei capi nella modalità "a scalare" per le classi femmina adulta, maschio giovane, femmina sottile e piccolo.
3. Il prelievo può essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate, combinato e drilling, avente calibro non inferiore ai 7 millimetri ovvero con calibro 270 millesimi di pollice, dotato di ottica di puntamento.
4. Durante la caccia è consentito il porto di una sola arma da fuoco con le caratteristiche di cui al comma 3.
5. È esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero dei capi eventualmente feriti, secondo le modalità indicate all'art.46.
6. L'A.T.C., nel caso in cui il numero di cacciatori iscritti al distretto sia maggiore dei capi in prelievo, può prevedere l'assegnazione dei capi al gruppo di gestione in modo collettivo, garantendo l'assegnazione singola con una opportuna programmazione.

Art. 26 Accesso ai prelievi

1. Possono accedere alla assegnazione dei capi in abbattimento coloro che:
 - a) sono iscritti all'ATC Firenze 4;
 - b) sono in possesso di abilitazione per l'esercizio della caccia al cervo appenninico ai sensi dell'articolo 108 comma 5 del Regolamento Regionale o, se abilitati in altre regioni, hanno ottenuto l'equipollenza del titolo posseduto dalla Provincia;
 - c) sono iscritti alla graduatoria del distretto di cui al successivo articolo 27;
 - d) hanno partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera nelle quantità decise annualmente dall'ATC su indicazione della Commissione Tecnica;
 - e) sono iscritti all'Albo Provinciale dei cacciatori del cervo appenninico esclusivamente nella Provincia di Prato.
 - f) sono in possesso di idonea certificazione di un poligono di tiro autorizzato rilasciata negli ultimi tre anni. La prova di tiro è considerata superata se sono stati centrati 4 colpi su 5 su un bersaglio di 7 centimetri di diametro posto a 50 metri di distanza ovvero di 14 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza.
2. A partire dalla stagione venatoria 2013-2014 non è ammessa l'iscrizione al distretto del cervo da parte di cacciatori non in possesso dell'opzione di caccia in via esclusiva agli ungulati ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera d della L.R. 3/94 che non siano iscritti ad un distretto di caccia di selezione al capriolo sul territorio provinciale.

Art. 27 - Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori

1. L' ATC può prevedere annualmente di riservare una quota di capi, non superiore al 30 per cento del piano di prelievo annuale, anche a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato. Le modalità di assegnazione dei capi e il costo dei medesimi viene stabilito annualmente dall'ATC d'intesa con la Provincia.

Art. 28 Assemblee annuali

1. L'assegnazione dei capi, le operazioni di pubblicizzazione della graduatoria e ogni altra attività relativa alla gestione faunistico-venatoria annuale, sono comunicate durante l'assemblea di distretto dei cacciatori al cervo. All'assemblea annuale, che viene convocata dall'ATC entro il mese di luglio di ogni anno, partecipano il Responsabile di distretto, i Vice Responsabili nonché i referenti relativi al territorio provinciale delle Commissioni di Coordinamento e Tecnica e i cacciatori iscritti al distretto.

2. La Provincia e/o il Comitato di gestione dell'ATC, d'intesa con il tecnico incaricato nella Commissione Tecnica, possono convocare assemblee straordinarie per l'organizzazione delle attività di cui al primo comma.

Art. 29- Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori

1. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui agli art. 25 viene redatta in funzione della graduatoria del distretto cercando di assicurare negli anni una rotazione delle assegnazioni nelle diverse classi di sesso e di età. L'ATC stabilisce le modalità di assegnazione degli eventuali capi in seconda assegnazione.

2. Le classi di età maschio adulto e sub-adulto possono essere assegnate solo a cacciatori che abbiano completato correttamente il piano assegnato per almeno due stagioni venatorie consecutive.

Art. 30 - Modalità di comunicazione delle uscite e cartografia del distretto

1. La Provincia rilascia annualmente, ai sensi dell'articolo 6 bis comma 1 della L.R. 20/2002, ad ogni cacciatore iscritto ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, il tesserino sul quale annotare la giornata di caccia, i capi abbattuti, il numero di contrassegno applicato al capo prelevato di cui al successivo comma 2, ed il numero di prenotazione rilasciato dal sistema di teleprenotazione in uso presso l'ATC di cui al successivo comma 4. La Provincia si avvale degli ATC per la stampa e la consegna dei tesserini annuali ai cacciatori di selezione.

2. Ad abbattimento effettuato il cacciatore, prima di rimuovere l'animale dal luogo dell'abbattimento, deve apporre su di esso l'apposito contrassegno numerato fornito dall'A.T.C.

3. Ogni cacciatore a cui è stato assegnato un capo in abbattimento è obbligato, dopo il tiro e dopo una attesa di almeno 15 minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia e in caso di supposto ferimento del capo il cacciatore dovrà attivare le procedure di recupero tramite cane da traccia secondo le modalità indicate all'art.46.

4. A fini gestionali e statistici, l'ATC utilizza per la comunicazione delle uscite, con indicazione fino a tre punti parcheggio, e dei rientri sistemi di prenotazione informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall'ATC stesso.

5. Ogni cacciatore al cervo è tenuto a dichiarare l'uscita e la zona di gestione in cui intende effettuare la sessione di caccia, il/i punto/i in cui parcheggia l'auto e le generalità dell'accompagnatore, quando previsto.

6. Ogni cacciatore è tenuto a comunicare al Responsabile di distretto o Vice Responsabili, la zona di gestione in cui intende praticare l'attività di caccia.

7. Il Responsabile di distretto e i Vice Responsabili devono pianificare le uscite di caccia in modo da garantire preventivamente che nella stessa zona di gestione non siano presenti un numero eccessivo di cacciatori. L'ATC stabilisce in base alle caratteristiche e alla superficie della zona di gestione il numero massimo di cacciatori o coppie di cacciatori che possono essere contemporaneamente presenti nella stessa.

8. I punti di parcheggio auto e le zone di gestione devono essere riportate in cartografia predisposta dall'Atc, previo riscontro di regolarità da parte del Tecnico della Commissione Tecnica, in scala 1:10.000 e devono essere consegnate in 3 copie destinate al Responsabile di distretto, alla Commissione Tecnica ed al Corpo di Polizia Provinciale.

9. Il Tecnico incaricato nella Commissione Tecnica deve garantire la rotazione delle aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentiti l'ATC e la Provincia, le aree in cui si concentrino in maniera sproporzionata gli abbattimenti oppure concentrare i prelievi in aree con maggiori problematiche con le attività agricole.

Art. 31 - Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunistico-Venatorie

1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende Faunistico-Venatorie rientra nella quota assegnata al distretto in cui ricade l'azienda e viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie dell'azienda rispetto all'intero distretto ed è subordinata all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.) dell'azienda stessa. Le modalità di prelievo sono quelle previste dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal concessionario.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie i cacciatori non abilitati al cervo appenninico possono effettuare il prelievo se accompagnati da cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 108 del Regolamento Regionale. I capi abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati dagli altri cacciatori del cervo appenninico.

Art. 32 - Autorizzazione al prelievo

1. Almeno 10 giorni prima dell'apertura prevista dal Calendario Venatorio l'ATC comunica alla Polizia Provinciale e alla Provincia l'elenco dei cacciatori assegnatari, il codice delle fascette inamovibili, l'eventuale regolamento del distretto predisposto dall'ATC e la cartografia aggiornata del distretto, ai sensi dell'art. 10 comma 5. L'ATC rilascia ai cacciatori assegnatari l'autorizzazione al prelievo e le fascette inamovibili da apporre al capo al momento della sua rimozione dal luogo di abbattimento.

2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalità del cacciatore assegnatario e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso e di età).

3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione del Regolamento Provinciale e dell'eventuale Regolamento dell'ATC.

4. L'autorizzazione e le fascette inamovibili di cui al primo comma, sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento deve essere fatta denuncia alle Autorità competenti.

5. Entro 30 giorni dal termine della stagione venatoria le fascette e le autorizzazioni non utilizzate nonché il materiale biologico (mandibole, crani e trofei) deve essere riconsegnato al tecnico incaricato dalla Commissione Tecnica.

Art. 33 - Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento

1. Dopo l'abbattimento il cacciatore deve apporre al tendine d'Achille e alla mandibola del capo abbattuto le fascette ricevute in dotazione e deve comunicare quanto prima l'avvenuto abbattimento al Responsabile o ai Vice Responsabili di distretto, ed al/ai rilevatore/i biometrico/i

disponibile/i per le verifiche previste. Dopodiché il cacciatore può provvedere al trasporto dell'animale presso il punto di controllo.

2. E' consentita l'eviscerazione dell'animale per facilitarne la rimozione, ma è vietato lo scuoiamento e smembramento della carcassa prima della sua verifica al punto di controllo.

3. Presso il/i punto/i di controllo, in cui operano i valutatori biometrici, vengono rilevate sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e, se previsto, vengono effettuati i prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni impartite dalla Commissione Tecnica e/o ASL competente.

4. Tutti i dati rilevati presso il punto di controllo devono essere riportati nella scheda di abbattimento, conforme al modulo indicato dalla Commissione Tecnica.

5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere controfirmata dal cacciatore che ha effettuato l'abbattimento e dal/dai rilevatore/i biometrico/i. L'originale della scheda deve essere consegnata al cacciatore. Una copia rimane nel registro in dotazione al punto di controllo.

6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore che lo ha abbattuto.

7. A conclusione della stagione venatoria i responsabili del/dei centro/i di controllo trasmettono la copia delle schede di cui al punto 4 alla Commissione Tecnica.

Art. 34 - Quote economiche di accesso ai prelievi

1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento è tenuto al pagamento di una quota entro i 20 giorni successivi dalla data dell'assemblea annuale. Tale quota è esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un piccolo o un maschio giovane.

2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio adulto o sub-adulto deve versare una quota aggiuntiva in base a parametri stabiliti dall'ATC. Le valutazioni dei parametri predetti e della classe di età, attraverso l'esame della dentatura, vengono effettuate dalla Commissione Tecnica e comunicate all'ATC entro 60 giorni dal termine della stagione venatoria.

3. Se il cacciatore non preleva il capo che gli è stato assegnato la quota di cui al primo comma non può in nessun caso essere restituita.

4. I cacciatori di cui all'art. 26 non iscritti al distretto, all'ATC o non abilitati, devono pagare quote diverse rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui all'art. 25.

5. Le quote sono stabilite dall' ATC, d'intesa con la Provincia, sulla base delle spese organizzative e dei costi di gestione.

Art. 35 - Accompagnatori

1. L'accompagnamento è obbligatorio nei primi 3 anni di iscrizione al distretto con o senza assegnazione di capo in abbattimento.

2. L'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica o da soggetti abilitati alla gestione del cervo indicati dalla Commissione Tecnica, con almeno tre anni di esperienza di caccia al cervo.

3. La prenotazione dell'accompagnatore può essere fatta direttamente dall'interessato o tramite il Responsabile o i Vice Responsabili di distretto.

4. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo stesso può eseguire l'abbattimento del proprio capo.

5. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto.

Art. 36 - Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni al presente Titolo 4, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, possono comportare l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da uno a cinque anni.
2. Nei casi più gravi la Commissione Tecnica propone alla Provincia competente la revoca dell'abilitazione.
3. Costituiscono elementi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo i rapporti scritti presentati dai membri della Commissione Tecnica, dal Responsabile e dai Vice Responsabili di distretto, dal personale addetto alla Vigilanza Venatoria e dal conduttore di cane da traccia.
4. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravità.
5. La valutazione della gravità delle violazioni e degli errori di abbattimento sono decise nel corso di una apposita riunione annuale congiunta con i referenti relativi al territorio provinciale delle Commissioni di Coordinamento e Tecnica. La riunione dovrà essere stabilita ad una data precedente alla assemblea di cui all'art. 28.
6. Le sanzioni dovranno essere comunicate al contravventore secondo quanto stabilito dalle leggi che regolano l'applicazione delle sanzioni sia esse economiche che di sospensione di un diritto.

Art. 37 - Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria dei cacciatori al cervo è aggiornata ogni anno dall'ATC, secondo i punteggi negativi o positivi, da quest'ultima stabiliti nel regolamento del distretto, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - a) corretta esecuzione dell'abbattimento e di tutte le procedure inerenti al controllo del capo eventualmente differenziati per le classi di sesso ed età;
 - b) rinuncia al capo assegnato;
 - c) mancato abbattimento in funzione di valori scalari del numero di uscite;
 - d) ferimento del capo e mancata esecuzione delle procedure previste;
 - e) abbattimento di individuo di classe di età e/o sesso diversa da quella assegnata;
 - f) omissioni, ritardi od informazioni errate inerenti la comunicazione delle uscite e dei rientri ed i dati comunque dichiarati;
 - g) omissioni, ritardi o comportamenti errati nel compimento delle procedure inerenti le modalità di caccia, il controllo del capo abbattuto, il recupero dell'animale con il cane da traccia, la preparazione e conservazione dei campioni biologici e dei trofei;
 - h) mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto, nelle diverse fasi della gestione, censimenti inclusi;
 - i) esecuzione dei censimenti annuali previsti ed eventuali prestazioni di volontariato;
 - l) sanzioni penali ed amministrative inerenti alla caccia di selezione al cervo;
 - m) colpi fuori bersaglio non dichiarati;
 - n) essere in possesso della opzione di caccia agli ungulati in via esclusiva art. 28 comma 3 lettera d della L.R. 3/94.

Art. 38 - Classi di età e di prelievo

1. Nell'applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti la popolazione di cervo sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite nel piano poliennale di gestione di cui all'art. 106 del Regolamento Regionale.

TITOLO 5

Gestione faunistico venatoria del daino

Art. 39 - Comprensori

1. Ai fini della caccia alla specie daino vengono individuate due aree territoriali così definite:
 - Comprensorio nord, coincidente con i confini amministrativi dei Comuni di Cantagallo, Montemurlo, Prato, Vaiano e Vernio, dove il prelievo del daino avviene in forma di caccia di selezione;
 - Comprensorio sud, coincidente con i confini amministrativi del Comune di Carmignano, dove il prelievo del daino avviene in forma di interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 esclusivamente all'interno della Azienda Faunistico Venatoria di Artimino in quanto l'attuale distribuzione della specie nel territorio a caccia programmata non consente l'attuazione di abbattimenti con la forma della caccia di selezione.

Art. 40 – Censimenti

1. Se richiesto dall'ATC, su indicazioni tecniche della Provincia, ogni cacciatore abilitato al daino ed operante in caccia di selezione all'interno del comprensorio nord è tenuto ad eseguire i censimenti. Le schede di rilevazione ed i periodi di esecuzione saranno forniti dall'ATC.

Art. 41 - Classi di età

1. Ai fini dell'attuazione del prelievo in forma di caccia di selezione si prevedono le seguenti classi di età:

piccoli : capi aventi meno di un anno di vita;
femmina sottile : femmina con età compresa tra 1 e 2 anni;
femmina adulta : femmina da 2 anni compiuti;
maschio fusone: maschio con età compresa tra 1 e 2 anni;
maschio balestrone : maschio con età compresa tra 2 e 5 anni;
maschio palancone : maschio con età superiore ai 5 anni.

Art. 42 – Soggetti autorizzati al prelievo

1. Potranno accedere ai prelievi tutti i cacciatori di selezione iscritti all'ATC Firenze 4 ed in possesso di specifica abilitazione sulla specie daino, conseguita ai sensi della vigente normativa regionale in materia di caccia, o, se abilitati in altre regioni, hanno ottenuto l'equipollenza del titolo posseduto dalla Provincia.

Art. 43 – Assegnazione dei capi in abbattimento

1. Per i daini presenti all'interno del comprensorio nord è prevista una gestione di tipo non conservativo in quanto fauna alloctona e si prevede di perseguire l'eradicazione della specie con le modalità di cui al punto successivo.
2. Ogni cacciatore in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente avrà diritto all'abbattimento di n. 1 daino qualora abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 1 lett. c) della L.R. 3/94 (caccia vagante) e n. 2 daini qualora abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 1 lett. d) della L.R. 3/94 (caccia agli ungulati).

3. Ai fini del controllo sui capi abbattuti l'ATC provvederà a fornire ai cacciatori interessati appositi contrassegni, aggiuntivi a quelli delle specie capriolo e/o cervo.

Art. 44 - Modalità

1. Il prelievo del daino potrà essere eseguito esclusivamente all'interno del comprensorio nord in abbinamento alle altre forme di caccia di selezione attuate a livello provinciale (capriolo e cervo) nelle aree già individuate quali distretti di gestione per le due specie: in abbinamento alla caccia di selezione al capriolo esclusivamente nelle proprie aree di pertinenza, mentre in abbinamento alla caccia di selezione al cervo nella sub unità programmata al proprio gruppo di appartenenza.
2. Le modalità di esercizio della caccia (armi utilizzabili, aree e sistemi di caccia, ecc.) saranno le medesime della specie principale per cui si effettua l'uscita di caccia (capriolo o cervo). Ad abbattimento effettuato il cacciatore dovrà apporre al tendine di Achille, prima della rimozione dal luogo di abbattimento, l'apposita fascetta numerata fornita dall'ATC.
3. In caso di supposto ferimento del capo il cacciatore dovrà attivare le procedure di recupero tramite cane da traccia secondo le modalità indicate all'art.46.
4. Non appena il cacciatore avrà completato il prelievo dei capi di capriolo e/o cervo a lui assegnati dovrà cessare anche l'attività a carico del daino.
5. A fini gestionali e statistici, l'ATC utilizza per la comunicazione delle uscite e dei rientri sistemi di prenotazione informatici o telefonici, secondo le modalità e gli obblighi stabiliti dall'ATC stesso.

Art. 45 – Valutazione di capi abbattuti

1. Per ogni capo abbattuto il cacciatore dovrà compilare apposito modulo di rilievo dei dati biometrici e biologici consegnato dall'ATC e trattenere i campioni biologici, le emi-mandibole ed il trofeo dei maschi da questo indicati. L'ATC comunica annualmente ai responsabili la data ed il luogo di riconsegna delle schede e del materiale. Il trofeo ed entrambe le emi-mandibole dovranno essere portati in ogni caso in visione in tale occasione, debitamente scarnificati. L'ATC o la Provincia si riservano la facoltà di poter prevedere la visione dei crani completi dei soggetti abbattuti e di trattenere temporaneamente il materiale raccolto, per ricerche o indagini specifiche. Per casi particolari, la Provincia o l'ATC potranno disporre che lo sventramento ed il rilevamento dei dati biometrici e biologici avvenga in centri di raccolta opportunamente organizzati. I trofei dovranno essere forniti, entro 6 mesi dall'avvenuto abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dalla Provincia. Su richiesta dell'ATC, i trofei dovranno essere montati su pannello definitivo con allegata una emi-mandibola e targhetta, predisposta dall'ATC, recante almeno l'età del capo abbattuto, il luogo e la data di abbattimento.

Art. 46 – Sanzioni disciplinari

1. In riferimento alle sanzioni per irregolarità negli abbattimenti del daino si applicano quelle contenute nell'art. 15 del presente Regolamento.

TITOLO 6

Recupero dei capi feriti

Art. 47 – Attività di recupero dei capi feriti con l'utilizzo del cane da traccia

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è regolata dall'art. 96 del Regolamento Regionale e viene regolamentata annualmente dalla Provincia che, con apposito atto, autorizza i soggetti abilitati stabilendone le modalità operative di svolgimento.

TITOLO 7

Norme finali

Art. 48 - Violazioni al presente regolamento

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 58 della L.R. 3/94.

Art. 49 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Con effetto dalla medesima data, sono abrogate le disposizioni contenute nella Deliberazione di Consiglio Provinciale n.68 del 16.07.2003 e modificato con Deliberazioni C.P. n.8 del 21/01/2004 e n. 52 del 23/07/2008 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria del capriolo" e le disposizioni contenute nella Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 08/04/2009 "Regolamento per la caccia al cervo appenninico nella Provincia di Prato".